

 Istituto Comprensivo Statale Manzoni Impastato					
I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO Prot. 0007242 del 06/06/2023 VII (Uscita)		Istituto Comprensivo Statale "Manzoni Impastato" ad INDIRIZZO MUSICALE via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel./Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.edu.it			

Anno scolastico 2022/2023

**AI DOCENTI COORDINATORI E AI DOCENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

AI SITO WEB

CIRCOLARE N.479

**OGGETTO: SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED EVENTUALI
DEROGHE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**

Si ricorda a tutti i docenti che nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

L'articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) prevede che

"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che

legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo

Tutto ciò risulta altresì richiamato nella circolare ministeriale n.20 del 2011 avente ad oggetto: *“Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”*

Ciò premesso, si ricorda a tutti i docenti che il collegio dei docenti ha deliberato le deroghe per la validità dell’anno scolastico, all’unanimità, nella seduta del 13 settembre 2022, integrato nella seduta del 17 ottobre 2022 e in ultimo con delibera n.67 del 03.05.2023 stabilendo che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, quelle riportate nella Circolare MIUR n.20 prot. n. 1483 del 04/03/2011.

Tali deroghe risultano altresì pubblicate e diramate con circolare n.83 del 23.10.2022, prot. n.11314/2022 e pubblicata sul sito, cui si rinvia.

Orbene, come si evince dai suddetti riferimenti normativi, e come precisato nella suddetta circolare ministeriale n.20 del 2011

“È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.”

Per quanto sopra, in sede di scrutinio i docenti avranno cura di redigere una relazione attestante l’eventuale applicazione delle deroghe da allegare al verbale di scrutinio – come espressamente indicato nel sito del Ministero dell’istruzione e del merito cui si rinvia – e non dovrà essere compilato alcun modulo non ufficializzato da questa istituzione scolastica.

I riferimenti normativi di cui sopra sono rinvenibili al seguente link:

<https://www.miur.gov.it/frequenza-scolastica-e-limite-assenze>

Palermo, 06.06.2023

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela MIRABILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93